



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.4.2006
COM(2006) 182 definitivo

2006/0065 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è scaduto il 15 giugno 2006. La presente proposta di regolamento del Consiglio riguarda l'applicazione provvisoria della proroga del protocollo per un anno, fino al 15 giugno 2007.

La proroga dell'accordo è stata concordata dalle due parti nel dicembre 2005 al fine precipuo di consentire al governo della Repubblica di Guinea-Bissau di prepararsi nel modo più adeguato ai negoziati relativi al futuro accordo di partenariato, tenuto conto del contesto politico (alternanza elettorale nel giugno 2005 e cambio di governo nel novembre 2005), e di attuare il programma d'azione in materia di controllo e sorveglianza necessario ai fini dello sviluppo sostenibile del settore della pesca. Tale proroga dovrebbe pertanto consentire al nuovo governo di condurre i negoziati in condizioni ed entro termini ragionevoli, senza sospensione dell'accordo o del pagamento dell'attuale contropartita finanziaria, che è essenziale per l'equilibrio di bilancio dello Stato di Guinea-Bissau,.

Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo in scadenza per un periodo di un anno, dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata siglata dalle due parti il 17 gennaio 2006 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 2006 e il 15 giugno 2007.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il regolamento concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo.

Una procedura distinta è prevista per la proposta di decisione del Consiglio concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau³, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.
- (2) Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo vigente approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio⁴, quale modificato in virtù dell'accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio⁵, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.
- (4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

¹ GU C

² GU C

³ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34

⁴ GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2.

⁵ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

Italia	1 776 TSL
Spagna	1 421 TSL
Portogallo	1 066 TSL
Grecia	137 TSL

b) pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna	3 143 TSL
Italia	786 TSL
Grecia	471 TSL

c) tonniere con reti a circuizione:

Spagna	20 unità
Francia	19 unità
Italia	1 unità

d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	21 unità
Francia	5 unità
Portogallo	4 unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione⁶.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁶ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (16 giugno 2001 – 15 giugno 2006) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau, quale modificato a decorrere dal 16 giugno 2004, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. A decorrere dal 16 giugno 2006 e fino al 15 giugno 2007 è prorogato il regime applicabile dal 16 giugno 2004.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo previsto all'articolo 3 del protocollo modificato attualmente in vigore (7 260 000 EUR). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2006.

2. Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo modificato attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (16 giugno 2001 – 15 giugno 2006) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau, quale modificato a decorrere dal 16 giugno 2004, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi prego confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. A decorrere dal 16 giugno 2006 e fino al 15 giugno 2007 è prorogato il regime applicabile dal 16 giugno 2004.

La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 3 del protocollo modificato attualmente in vigore (7 260 000 EUR). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2006.

2. Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo modificato attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell’allegato del protocollo.”

Mi prego confermarLe che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau accetta il contenuto della Sua lettera e che quest’ultima e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca

1103. Accordi internazionali in materia di pesca

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio:

110301: "Accordi internazionali in materia di pesca"

11010404: "Accordi internazionali in materia di pesca: spese di gestione amministrativa"

3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica di Guinea-Bissau è scaduto il 15 giugno 2006. **La proroga del protocollo è conclusa per la durata di un anno.**

Il protocollo fissa la contropartita finanziaria, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

La proroga dell'accordo è stata concordata dalle due parti nel dicembre 2005 al fine precipuo di consentire al governo della Repubblica di Guinea-Bissau di prepararsi nel modo più adeguato ai negoziati relativi al futuro accordo di partenariato, tenuto conto del contesto politico (alternanza elettorale nel giugno 2005 e cambio di governo nel novembre 2005), e di attuare il programma d'azione in materia di controllo e sorveglianza necessario ai fini dello sviluppo sostenibile del settore della pesca. Tale proroga dovrebbe pertanto consentire al nuovo governo di condurre i negoziati in condizioni ed entro termini ragionevoli, senza sospensione dell'accordo o del pagamento dell'attuale contropartita finanziaria, che è essenziale per l'equilibrio di bilancio dello Stato.

Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo in scadenza per un periodo di un anno, dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata siglata dalle due parti il 17 gennaio 2006 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 2006 e il 15 giugno 2007.

3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazioni e di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
11.0301	SO	SD ⁷	NO	NO	NO	n. 4
11.010404	SO	SND ⁸	NO	NO	NO	n. 4

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n +1	n + 2	n +3	Totale
---------------	------------	--	--------	------	-------	------	--------

Spese operative⁹

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	7,260				7,260
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	7,260				7,260

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹⁰

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND)	8.2.4	c	0,0495				0,0495
---	-------	---	--------	--	--	--	--------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	7,3095				7,3095
Stanziamenti di pagamento		b+c	7,3095				7,3095

⁷ Stanziamenti dissociati (SD).

⁸ Stanziamenti non dissociati (SND).

⁹ Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 01 del Titolo 11.

¹⁰ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	D	0,0864				0,0864
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	E	0,033				0,033

Totale del costo indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	7,4289				7,4289
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	7,4289				7,4289

Cofinanziamento: *Nessun cofinanziamento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	Totale
.....	F					
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e+f					

4.1.2 *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹¹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3 *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

¹¹ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione			
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]
	a) Entrate in valore assoluto					
	b) Variazione delle entrate	Δ				

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

- 4.2. **Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP)**, compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n			
Totale risorse umane	1,1			

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1 Necessità dell'azione a breve o lungo termine

Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo in scadenza per un periodo di un anno, dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007. La proroga, il cui scopo è permettere agli armatori comunitari di proseguire l'attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, è stata siglata dalle due parti il 17 gennaio 2006 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Guinea-Bissau per il periodo summenzionato. Gli elementi principali del protocollo rimangono invariati, sia per quanto riguarda le possibilità di pesca che la contropartita finanziaria e i canoni a carico degli armatori.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Per quanto riguarda la proroga, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati ad una pesca sostenibile. La Comunità auspica inoltre che la proroga consenta al nuovo governo di prepararsi all'avvio dei negoziati per un accordo di partenariato nel settore della pesca, evitando la sospensione dell'accordo (e quindi delle attività della flotta operante nell'ambito dell'accordo comunitario) e del pagamento della contropartita finanziaria annuale, che risulta essenziale per l'equilibrio di bilancio dello Stato di Guinea-Bissau.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo della proroga del protocollo in vigore con la Guinea-Bissau, alle medesime condizioni, è continuare a garantire l'accesso dei pescherecci comunitari alla ZEE della Guinea-Bissau per le categorie di pesca contemplate dall'accordo. La proroga consentirebbe inoltre al nuovo governo di Guinea-Bissau di disporre di un periodo di tempo supplementare per prepararsi ai futuri negoziati per il rinnovo del protocollo.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo sono i seguenti:

- controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca
- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo
- contributo all'occupazione e al valore aggiunto nella Comunità
- contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario
- contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà in Guinea-Bissau, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato
- numero di riunioni tecniche della commissione mista.

5.4 Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità¹² di attuazione:

X Gestione centralizzata

X diretta, da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1 Sistema di controllo

La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la delegazione in Guinea-Bissau) effettuerà un controllo sistematico dell'attuazione della proroga, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture.

6.2 Valutazione

In vista del possibile avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel dicembre 2005 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo attualmente in vigore con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti. Essendo limitata a un solo anno, la proposta di proroga del presente protocollo non ha formato oggetto di una specifica valutazione ex-ante.

¹² Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

6.2.1 Valutazione ex-ante

La revisione delle possibilità di pesca (a partire dal 16 giugno 2004) secondo quanto indicato nella tabella che segue e la riduzione della contropartita finanziaria (passata da 10 200 000 EUR a 7 260 000 EUR), hanno consentito di migliorare la redditività dell'accordo e il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca.

Utilizzazione dell'accordo di pesca CE/Guinea-Bissau 2001-2006

<i>Categorie di pesca</i>	<i>Possibilità di pesca offerte (fino al 15.6.2004)</i>	Utilizzazione 2001-2002¹³	Utilizzazione 2002-2003	Utilizzazione 2003-2004	<i>Possibilità di pesca offerte (dal 16.6.2004)</i>	Utilizzazione 2004-2005	Utilizzazione 2005-2006¹⁴
Pesca di gamberetti	9600	1124 (23%)	3098 (32%)	4234 (44%)	4400	4087 (93%)	2249 (51%)
Pesca di pesci / cefalopodi	2800	816 (58%)	1980 (71%)	1564 (56%)	4400	2067 (47%)	221 (7%)
Tonniere con reti a circuizione	40	29 (73%)	30 (75%)	29 (73%)	40	25 (63%)	15 (38%)
Pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie	36	14 (39%)	15 (42%)	16 (44%)	30	14 (47%)	11 (37%)

L'accordo apporta evidenti benefici in quanto il valore delle catture (una media di 30 milioni di euro circa per il periodo 2001-2004, prezzo di prima vendita allo sbarco) supera il costo del protocollo. Esso risulta inoltre vantaggioso dal punto di vista dell'occupazione: si stima che i posti di lavoro generati dall'accordo (diretti e indiretti) siano 509 per l'UE e 141 per il paese partner.

- Valore aggiunto dell'intervento comunitario:

Il rapporto valore aggiunto/volume d'affari è pari al 9% per le navi adibite alla pesca di gamberetti, all'8% per le navi adibite alla pesca di pesci/cefalopodi, all'8% per le tonniere con reti a circuizione e al 33% per i pescherecci con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie. Un terzo circa del valore aggiunto è diretto e il valore aggiunto indiretto riguarda essenzialmente i settori di attività a valle.

L'accordo di pesca è inoltre fondamentale per la stabilità economica e politica della Guinea-Bissau e per l'industria alieutica di tale paese. Esso conferisce un contributo sostanziale al bilancio dello Stato di Guinea-Bissau (in media il 38% delle risorse finanziarie nell'ultimo quinquennio).

¹³ Calcolata in base alla media dei dati relativi al primo semestre 2002.

¹⁴ Non essendo definitivi, i dati relativi al periodo 2005-2006 non sono inclusi nel calcolo della media finale.

- Rischi e opzioni alternative:

La mancata proroga dell'accordo rischierebbe da un lato di comportare la sospensione delle attività della flotta operante nell'ambito dell'accordo stesso, che opterebbe per un regime di licenze private non necessariamente atto a garantire un adeguato controllo dello sforzo di pesca, e dall'altro di compromettere pericolosamente l'economia e la stabilità politica della Guinea-Bissau, che si vedrebbe privata di risorse finanziarie essenziali per assicurare servizi pubblici al paese e non sarebbe più in grado di finanziare gli investimenti diretti a garantire il buon funzionamento del settore (controllo, sorveglianza, ricerca, formazione, ecc.).

6.2.2 *Stima ex-ante del valore economico dell'accordo e contributo finanziario della Comunità*

La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità nell'ambito della proroga è una dotazione unica calcolata sulla base di una proroga annuale della dotazione finanziaria del protocollo 2001-2006, pari a 7 260 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria delle possibilità di pesca.

6.2.3 *Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Al di là della revisione delle possibilità di pesca (a partire dal 16 giugno 2004) e della riduzione della contropartita finanziaria citate al punto 6.2.1, che hanno consentito di migliorare la redditività dell'accordo, le azioni di sostegno, che costituivano una parte significativa del protocollo modificato nel 2004, procedono con una certa lentezza a causa delle carenze operative del Ministero della pesca della Guinea-Bissau. Una riprogrammazione delle azioni rimaste in sospeso è attualmente in corso con le autorità locali, sulla base delle relazioni di attuazione comunicate periodicamente, segnatamente per tener conto delle esigenze fondamentali in materia di controllo e di sorveglianza.

7. MISURE ANTIFRODE

L'utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell'accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione del protocollo nel periodo della proroga e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare in modo esaustivo i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		TOTALE	
		Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹⁵ : Ottenere possibilità di pesca in cambio di una contropartita finanziaria									
Azione 1									
- Risultato 1	Navi/licenze contingente	8 800 TSL 70 unità	7.260					8800 TSL 70 unità	7.260
COSTO TOTALE			7.260						7.260

¹⁵ Quale descritto nella sezione 5.3.

8.2 Spese amministrative

8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)			
		Anno n			
Funzionari o agenti temporanei ¹⁶ (11 01 01)	A*/AD	0,5			
	B*, C*/AST	0,3			
Personale finanziato ¹⁷ con l'art. 11 01 02					
Altro personale finanziato ¹⁸ con l'art. 11 01 04 04		0,3			
TOTALE		1,1			

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:
 - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;
 - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il commissario;
 - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio;
 - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale degli accordi.
- Controllo dell'attuazione degli accordi:
 - sorveglianza permanente degli accordi di pesca;
 - preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni di sostegno;
 - presentazione di relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi;
 - valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici;

¹⁶ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁸ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione dei testi dell'accordo;
- avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime.
- Assistenza tecnica:
 - definire la posizione della Commissione in vista della riunione della commissione mista.
- Relazioni interistituzionali:
 - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;
 - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.
- Consultazione e coordinamento interservizi:
 - mantenere contatti con altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;
 - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.
- Valutazione:
 - partecipare all'aggiornamento della valutazione di impatto;
 - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno 2005
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4 *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*
(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione)	Anno n			TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)				
Agenzie esecutive ¹⁹				
Altra assistenza tecnica e amministrativa				
- <i>intra muros</i>				
- <i>extra muros</i>	0,0495*			0,0495
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,0495			0,0495

* Posto ALAT: esperto di pesca regionale – Delegazione della CE in Senegal: 165 000 EUR/anno x 0,3= 49 500 EUR/anno

8.2.5 *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n			
Funzionari e agenti temporanei (1101 01)	0,0864			
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)				
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,0864			

¹⁹ Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali*Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1*

- 1A = 108 000 EUR x 0,50 = 54 000 EUR

1B = 108 000 EUR x 0,15 = 16 200 EUR

1C = 108 000 EUR x 0,15 = 16 200 EUR

Totale parziale: 86 400 EUR (0,0864 mio EUR/anno)

Totale: 86 400 EUR/anno (0,0864 mio EUR/anno)

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02*Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1***8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento**

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	TOTALE
11 01 02 11 01 – Missioni	0,030			0,030
11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0,003			0,003
XX 01 02 11 03 – Comitati ²⁰				
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze				
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione				
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)				
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)				
Linea di bilancio 11 01 04 04				
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,033			0,033

²⁰ Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.